

Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 13 aprile 2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2024

L'anno 2024 il giorno 13 aprile 2024 alle ore 10:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	TACCOLA ANDREA	X	
3	FRANCHI FABIOLA	X	
4	FILIPPI JURI	X	
5	PARDINI ELENA	X	
6	FERRUCCI ALESSIO	X	
7	GRASSO GUGLIELMO	X	
8	MARCHETTI NICO	X	
9	TARRONI SERENA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO		X
11	GIORGI GIAN MATTEO		X
12	MATRICARDI DANIELE		X

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Marchetti Nico.

Partecipa la Dott.ssa Marzia Venturi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno, Valentina Bertini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- a) l'art.48, commi 10 e 11, della legge 27.12.1997, n.449, che delegava il Governo a istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni;
- b) l'art.1 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, commi 142-144, della Legge n.296, del 27/12/2006(c.d. Legge Finanziaria 2007), che ha istituito l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e che, in sintesi, a decorrere dal 2007, dispone:
- con Decreti del Ministero delle Finanze è stabilita l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale, con equivalente riduzione delle aliquote IRPEF;
 - i Comuni, con specifico regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale che, complessivamente, non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei Decreti di cui al capoverso precedente;
 - con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia d'esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero delle Finanze;
 - l'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ed è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce; il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con modalità e termini dettagliatamente specificati;
- c) la deliberazione consiliare n.8 del 27.2.2001,esecutiva, con la quale per la prima volta fu istituita per l'anno 2001 l'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali, variazione confermata anche per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, rispettivamente, con atti CC n.14/2002, GC n.16/2003, GC n.13/2004, GC n.31/2005 e GC n.16 del 15/2/2006, tutti esecutivi;
- d) la deliberazione consiliare n.24 del 29/03/2007, esecutiva, con la quale, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche" ed è stata stabilita per l'anno 2007 la stessa aliquota dell'addizionale comunale sull'Irpef pari allo 0,2% senza soglie di esenzione, la quale è stata confermata anche per gli anni 2008, 2009 e 2010;
- e) l'articolo 1, comma 7, della Legge n.126/2008, l'art.77 bis, comma 30, della Legge 133/2008 e l'art.8, comma 33, della L. 220/2010 che hanno sospeso con decorrenza 29/05/2008, sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di tributi;
- f) il D.Lgs. 14/03/2011, n.23 (Federalismo fiscale municipale) che all'art.5 ha stabilito regole per l'aumento dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2011, nonché la Risoluzione N.1/DF del 02/05/2011 emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale;

g) la deliberazione consiliare n.46 del 28/06/2011, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.23/2011, l'aliquota dell'addizionale Irpef è stata elevata dallo 0,2% allo 0,3% con decorrenza dal 01/01/2011, senza soglie di esenzione;

h) la deliberazione consiliare n. 23 del 31/05/2012, esecutiva, con la quale fu stabilita per l'anno 2012 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, pari allo 0,6%, prevedendo una soglia di esenzione, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998, per i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986) non superiore a € 10.000,00, precisando che, se il reddito superava il predetto limite, l'addizionale si applicava al reddito imponibile complessivo;

i) la deliberazione consiliare n.42 del 27/06/2013,esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con la quale fu confermata per il 2013 l'aliquota unica di addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,6% e la soglia di esenzione come per il 2012;

l) l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 n.296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti, altresì:

- articolo 42, 2° comma, punto f) del TUEL D.Lgs. 18.8.2000, n.267, il quale attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

-l'art.1, comma 11, del DL 13/08/2011, n.138, convertito con modificazioni in Legge 14/09/2011, n.148, ai sensi del quale la sospensione dell'aumento di tributi non si applica a decorrere dall'anno 2012 con riferimento all'addizionale comunale Irpef, nonché l'art.4 comma 4 del DL 02/03/2012, n.16, convertito con modificazioni in Legge 26/04/2012, n.44, che ha abrogato a decorrere dal 2012 le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

-la deliberazione C.C. n. 60 del 30/07/2015,esecutiva, che approva aliquote differenziate per scaglione di reddito oltre a confermare la soglia di esenzione esistente per limiti di reddito imponibile;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016, con particolare riferimento all'art. 1, comma 26, secondo il quale è disposto il blocco dell'aumento dei tributi degli enti locali e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che estende al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI ;

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che estende al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di

tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI ;

-la deliberazione C.C. n.19 del 28/02/2018,esecutiva, la quale conferma per l'anno 2018 il vigente "Regolamento relativo all'addizionale comunale all'Irpef", come modificato da ultimo (e comunque in senso confermativo) con la deliberazione C.C. n° 30 del 29/04/2016,esecutiva;

Dato atto che con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

Visti, ancora :

- la deliberazione C.C. n. 19 del 20/03/2020,esecutiva, che conferma le aliquote per scaglioni già approvate, mentre innalza da 11.000,00 a 12.000,00 la soglia di esenzione prevista nel regolamento comunale;

-la deliberazione C.C. n. 12 del 24 marzo 2021,esecutiva, che conferma per l'anno 2021 le aliquote per scaglioni nonché la soglia di esenzione così come previsto dal regolamento comunale;

- l'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che modifica l'art.11, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo sia la modifica delle aliquote IRPEF (ridotte dal 5 a 4 e rimodulate), sia la variazione degli scaglioni di reddito;

-la deliberazione C.C. n.9 del 4 aprile 2022,esecutiva, con la quale si prende atto della variazione degli scaglioni di reddito e della conseguente rimodulazione delle tariffe IRPEF per l'anno 2022, mantenendo però invariata la soglia di esenzione a € 12.000,00 così come previsto dal regolamento comunale;

Richiamata da ultimo la deliberazione C.C. n° 7 del 27/03/2023, di natura confermativa, ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. aliquote e ed esenzione 2023";

Visto l'art.3, comma 3 del D.Lgs. n.216/2023 il quale prevede che *"Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabiliti dall'art. 1, in deroga all'art.1, comma 169,primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche"*;

Considerato che il sopra citato art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.2016/2023 prevede, inoltre, che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro il termine del 15 aprile 2024,

i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto Presidenziale n.917 del 22 dicembre 1986 ,vigenti per l'anno 2023.”

Ritenuto pertanto opportuno di confermare, per il solo anno 2024, la differenziazione le aliquote con gli scaglioni previsti nell'anno 2023;

Dato atto che:

- le spese correnti ogni anno subiscono aumenti in relazione all'aumento del tasso inflattivo e ad altri fattori oggettivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, compreso l'innalzamento dei costi legati all'approvvigionamento energetico ancora superiori rispetto ai livelli antecedenti la crisi energetica;
- l'Amministrazione comunale, in sede di stesura del bilancio di previsione, ha iscritto gli stanziamenti di spesa contenendo per quanto possibile i costi ma deve comunque garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo di servizi erogati alla cittadinanza;

Considerato che gli enti locali hanno l'obbligo, ex art.9, comma 1 e 1bis della Legge 243/2012 di rispettare il pareggio costituzionale nonché gli equilibri strutturali del bilancio annuali e pluriennali, presupposti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi stessi dell'Amministrazione Comunale

Ritenuto opportuno confermare in € 12.000,00 la soglia di esenzione presente nel regolamento comunale, nonché le vigenti aliquote per scaglioni IRPEF, allo scopo dichiarato di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato, quindi, che per il corrente anno di imposta **2024** l'aliquota dell' addizionale comunale per scaglioni di reddito I.R.Pe.F risulta confermata nel modo seguente:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
fino a 15.000,00 euro	0,68%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
oltre 50.000 euro	0,80%

con esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € **12.000,00**, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile;

Visti:

- il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) – punti 1) e 7) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato “**B**”);
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n.9 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1) Per quanto espresso in premessa di approvare il “Regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’ I.R.Pe.F.”, nel testo allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale viene stabilito che l’aliquota per l’anno **2024** è definita per scaglioni I.R.Pe.F nel modo seguente:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
fino a 15.000,00 euro	0,68%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
oltre 50.000 euro	0,80%

con esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € **12.000,00**, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l’addizionale si applica all’intero reddito imponibile.

2) Di dare atto che le predette aliquote e soglia di esenzione sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2024.

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

4) Di dare atto che l’entrata prevedibile dall’addizionale risulta già iscritta nell’entrata corrente del Bilancio di Previsione 2024-2026 ed è destinata al finanziamento della spesa corrente del bilancio stesso.

5) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto i servizi 1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, attesa l’urgenza di confermare la soglia di esenzione nonché le vigenti aliquote per scaglioni IRPEF allo scopo di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n.9 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/00.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
Marzia Venturi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2024

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vicopisano lì 03/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SABRINA CUPITI e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2024

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO PARERE: Favorevole

MOTIVAZIONI:

Vicopisano lì 03/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUPITI SABRINA

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

□□□□□□□□□□□□□□

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 13/04/2024

**OGGETTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2024**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dal 17/04/2024 al 01/05/2024 e che è esecutiva a far data da 13/04/2024
Affissione all'albo Pretorio con n.340

L'Ufficio Segreteria

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GABRIELLA CARROZZO e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.110/2024 Data 30/03/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2024
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss.mm.ii., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

Visti, altresì,

- l'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ai sensi del quale: *“... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) *fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
- b) *oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;*
- c) *oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- d) *oltre 50.000 euro, 43 per cento ...”.*

- l'art. 3, comma 1, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale *“...Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) *fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) *oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) *oltre 50.000 euro, 43 per cento.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARIO REDENTI e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Esaminata, quindi, la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,68%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,76%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,79%
Oltre € 50.000	0,80%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore (inferiore o uguale) a € 12.000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che le aliquote confermate dovrebbero assicurare una addizionale a quella già accertata nell'anno precedente

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
congruità, coerenza ed attendibilità risultano confermate per l'invarianza delle aliquote determinate

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:
il regolamento risulta pienamente coerente e compatibile con le leggi in vigore;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere favorevole

sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

dott. Mario REDENTI



Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARIO REDENTI e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.